



*UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
BORGHI E VALLI D'OLTREPO'*

GIUNTA DELL'UNIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 29 DEL 10/07/2024

OGGETTO: ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004 - AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 2108 DA PARTE DEL COMUNE DI ROVBECCO PAVESE

L'anno **duemilaventiquattro** addì **dieci** del mese di **luglio** alle ore **quattordici** e minuti **zero** nella Sede dell'Unione, si sono riuniti IN VIA TELEMATICA i componenti di questa Giunta dell'Unione, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FERRARI CARLO	Sì - TEL
2. MOLINARI FABIO	Sì - TEL
3. BARZON PIERLUIGI	Sì - TEL
4. GIGANTI ANDREA	Sì - TEL
5. DORIA ANDREA	Sì - TEL
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Assiste e verbalizza IN VIA TELEMATICA il Segretario **BELLOMO DANIELE**.

Il Signor **MOLINARI FABIO** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

PREMESSO che il Comune di ROBECCO PAVESE in provincia di Pavia ha inoltrato in data 03/07/2024 prot. 1501 la richiesta di Autorizzazione allo scavalco di eccedenza del dipendente Gatti Stefano personale del Servizio tecnico dell'Unione di Comuni Lombarda Borghi e Valli d' Oltrepò per l'espletamento del servizio di PO responsabile servizio tecnico del Comune di Robecco Pavese fino al 31/12/2025 per 6 ore settimanali;

RICHIAMATI:

- l'art.1, comma 557 della Legge n.311/04 che stabilisce quanto segue: "I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 25 maggio 2005, n.2141, in particolare nella parte in cui prevede che: "L'art.1, comma 557 della Legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni e il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale". In tale sede si osservava altresì come la citata norma si configuri quale fonte di una normativa speciale, ed introduca una deroga al principio di unicità del rapporto a tempo pieno nella pubblica amministrazione, enucleato all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e si riferisce a lavoratori già dipendenti e, quindi, soggetti già incardinati nell'amministrazione che rilascia l'autorizzazione;
- la circolare 21 ottobre 2005, n.2, del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le Autonomie, che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 25 maggio 2005, n.2141 che chiarisce altresì che l'utilizzo di cui al comma 557, definito "quasi comando", consente nel limite delle 48 ore settimanali, un supero dell'orario settimanale ordinario di 36 ore, fattispecie definita anche nel parere Corte dei Conti Lombardia, n. 448 del 8/10/2013, come "scavalco d'eccedenza" e rientrante nel computo del vincolo finanziario dei limiti della spesa del personale (in tal senso parere Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Friuli Venezia Giulia, n. 14/2011);
- le deliberazioni: n.17/2008, Corte dei conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto; n.3 e n.23 del 2009, Corte di conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia e n. 14/2011 Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Friuli Venezia Giulia, secondo cui, in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico di cui trattasi all'assegnazione temporanea o distacco di personale, si ritiene che non occorra la costituzione di nuovo contratto in quanto esso non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza;

CONSIDERATO che la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o dalla più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva in tema di:

- orario lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può essere che a tempo parziale;
- periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- ferie annuali che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate... omissis...;

DATO ATTO che il dipendente interessato ha dichiarato la disponibilità all'espletamento dell'attività lavorativa in oggetto;

VISTA la bozza di convenzione allegata alla presente che regola i rapporti tra gli enti per l'utilizzo di personale;

TENUTO CONTO che il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assicurativi e le relative imposte per l'attività resa a favore del Comune di Robecco Pavese, saranno corrisposti, versati e contabilizzati come spesa di personale direttamente da quest'ultimo;

EVIDENZIATO, pertanto, che l'accoglimento della richiesta non determina oneri diretti od indiretti a carico del bilancio dell'Unione di Comuni Lombarda Borghi e Valli d' Oltrepò;

RITENUTO pertanto di accogliere la suddetta richiesta per la prestazione temporanea del dipendente Gatti Stefano, in conformità all'istituto previsto e disciplinato dall'art.1, comma 557 della Legge n.311/04, oltre l'orario d'obbligo, nei limiti di orario contrattualmente previsto;

VISTO lo Statuto Unionale vigente;

VISTO il Regolamento Unionale di Organizzazione;

VISTO il Regolamento Unionale di Contabilità;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

1. Di autorizzare il dipendente GATTI STEFANO, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004, a svolgere attività lavorativa presso il Comune di Robecco Pavese per 6 ore settimanali, per il periodo fino al 31/12/2025;
2. Di approvare l'allegato schema di convenzione con il Comune di Robecco Pavese per l'utilizzo da parte di quest'ultimo del dipendente a tempo pieno e indeterminato Gatti Stefano con funzioni di Responsabile di Servizio Tecnico;
3. Di dare atto che l'attività lavorativa dovrà essere svolta al di fuori del normale orario di lavoro, compatibilmente con le attività che il dipendente è chiamato a svolgere e con le esigenze di servizio di questo Ente;
4. Di dare atto che il Comune di Robecco Pavese provvederà direttamente alla corresponsione del compenso dovuto al personale autorizzato, relativamente alle ore ivi prestate dallo stesso;
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione, al dipendente interessato ed al Comune di Robecco Pavese.

Successivamente, ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di attribuire al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D. Lgs. 267/2000, stante l'imminente decorrenza dell'incarico.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
MOLINARI FABIO

Il Segretario
BELLOMO DANIELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 115 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 18/07/2024 al 02/08/2024 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Borgo Priolo, lì 18/07/2024

Il Segretario
BELLOMO DANIELE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 18/07/2024

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Il Segretario
BELLOMO DANIELE